



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[dicembre 2011]

Sommario

Sommario.....
IL NUOVO REDDITOMETRO - CENNI.....
DETRAZIONE 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: I DOCUMENTI DA CONSERVARE
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI, VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2012
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: POSSIBILE LA RINUNCIA ENTRO 18 MESI
PROROGA COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE.....
AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI
“SPESOMETRO”: INVIO ELENCO ENTRO IL 2 GENNAIO 2011.....
LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI
COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE D’INTENTO.....
INVENTARIO DI FINE ANNO.....
LEGGE DI STABILITA’: IMPORTANTI MODIFICHE.....
DECRETO “SALVA ITALIA” – Principali novità.....
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2011

IL NUOVO REDDITOMETRO - CENNI

(Art. 38, D.P.R. n. 600/1973 - D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010, n. 122)



Lo scorso 25 ottobre 2011, l’Agenzia Entrate ha presentato alle categorie e agli ordini professionali il nuovo redditometro che sarà utilizzato per i controlli relativi al periodo d’imposta 2009 (e seguenti).

Il redditometro è uno strumento utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria nell’attività di accertamento dell’evasione fiscale che ha come obiettivo quello di ricostruire il reddito presunto



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

di una persona fisica (o meglio, di una famiglia fiscale) partendo dal tenore di vita (consumi e investimenti effettuati).

Per la stima della coerenza verranno prese in considerazione più di cento voci, indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie:

- **abitazione** (abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, collaboratori domestici, elettrodomestici, arredi, utenze, ecc.);
- **mezzi di trasporto** (auto, minicar, caravan, moto, barche, ecc.);
- **contributi previdenziali** (obbligatori, volontari, previdenza complementare);
- **assicurazioni** (responsabilità civile, incendio e furto, vita, infortuni, malattia, ecc.);
- **istruzione** (asili nido, scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, corsi universitari, soggiorni studio all'estero, corsi di lingue straniere, master, ecc.);
- **attività sportive e ricreative e cura della persona** (sport, iscrizioni a circoli, cavalli, abbonamenti pay-tv, alberghi, centri benessere, ecc.);
- **altre spese significative** (oggetti d'arte e antiquariato, gioielli, veterinarie, donazioni in denaro a favore di ONLUS e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate, ecc.);
- **investimenti immobiliari e mobiliari netti** - separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all'anno in stima - (fabbricati, terreni, quote di partecipazione, fondi d'investimento, certificati di deposito, pronti contro termine, altri prodotti finanziari, azioni, valuta estera, obbligazioni, oro, conferimenti, numismatica, ecc.).

Il nuovo redditometro fonda i propri calcoli su campioni significativi di contribuenti, per i quali vengono individuate, mediante l'utilizzo di una metodologia statistico-matematica, delle relazioni con il reddito, differenziate in funzione del nucleo familiare e dell'area geografica.

Con il nuovo strumento verrà determinato un indice di coerenza tra le entrate (dichiarate) e lo stile di vita. L'indice potrà evidenziare:

- 1) un rischio basso: non dovrebbe produrre alcun effetto;
- 2) un rischio medio: in questo caso si verranno selezionati per metodi di accertamento induttivi;
- 3) un rischio alto: in tale ipotesi sono previsti controlli ordinari più approfonditi.

DETRAZIONE 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: I DOCUMENTI DA CONSERVARE

(Agenzia delle entrate - provvedimento, prot. n. 149646 del 02.11.2011)



L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative riguardanti la detrazione del 36% sugli interventi di recupero edilizio, con riguardo alla documentazione da conservare in seguito alla soppressione - per effetto del D.L. n. 70/2011 - dell'obbligo preventivo di comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Si ricorda che contemporaneamente alla suddetta soppressione è stato disposto l'obbligo di:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

- **indicare nella dichiarazione dei redditi** alcuni dati che in precedenza erano contenuti nella comunicazione preventiva. Si tratta dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento, degli estremi di registrazione dell'atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione), nonché degli altri elementi richiesti al fine del controllo della detrazione.
- **conservare ed esibire**, a richiesta degli Uffici, **i documenti stabiliti in apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento emanato lo scorso 2 novembre individua, pertanto, i documenti che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire. In particolare:

- **le abilitazioni amministrative** richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (**concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori**). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di Direzione Centrale Accertamento inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
- per gli immobili non ancora censiti, **domanda di accatastamento**;
- **ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili**, se dovuta;
- **delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori**, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, **dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori**;
- **comunicazione preventiva** indicante la data di inizio dei lavori **all'Azienda sanitaria locale**, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- **fatture e ricevute fiscali** comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- **ricevute dei bonifici di pagamento**.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI, VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2012

(Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 24 ottobre 2011)



Con apposita circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola,



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

purché detenuti alla data del 1° luglio 2011. La disciplina riprende l'analogo istituto introdotto dalla Finanziaria 2002, con talune novità, di seguito schematizzate.

SOGGETTI INTERESSATI	E' stata ampliata la categoria dei soggetti che possono usufruire delle disposizioni concernenti la rideterminazione del valore di partecipazioni, terreni edificabili ed agricoli anche alle società di capitali che a seguito di procedimento giudiziario, hanno riacquisito la piena titolarità dei beni dopo che gli stessi erano stati sottoposti a misure cautelari.
VALORE RIDETERMINATO	Può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei terreni e delle partecipazioni rivalutate, in luogo dell'originario costo o valore di acquisto.
ONERI ACCESSORI	Il nuovo valore non può essere incrementato degli oneri inerenti (es. imposta di successione e donazione), ad eccezione del costo relativo alla perizia.
PERIZIA GIURATA di STIMA	Il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il 30 giugno 2012.
VERSAMENTO dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA	<u>Misura:</u> <ul style="list-style-type: none">- 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;- 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni. <u>Termini:</u> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2013 - o 1° luglio 2013 atteso che il 30 giugno cade di domenica - e 30 giugno 2014).</p>
EFFETTUAZIONE DI SUCCESSIVE PROCEDURE DI RIDETERMINAZIONE	Qualora il contribuente lo ritenga opportuno può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° luglio 2011 anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Viene prevista la possibilità per i soggetti che si



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta, l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

Pertanto in tal caso il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione, (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012), ma detrae l'imposta già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione. L'imposta in tal modo calcolata può essere ripartita in tre rate di pari importo.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: POSSIBILE LA RINUNCIA ENTRO 18 MESI

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 105/E del 31 ottobre 2011)



Il contribuente che non riesce a trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dalla data dell'atto di acquisto dell'abitazione, potrà rinunciare all'agevolazione "prima casa", senza incorrere nell'applicazione di sanzioni. Per ottenere la revoca si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell'imposta che avverrà con l'addebito della differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata, e degli interessi maturati a partire dalla data di stipula del contratto.

PROROGA COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE

(Ministero dello Sviluppo economico, Circolare n. 224402, 25/11/11)



Il D.L. n. 185/08 ha previsto che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto stesso dovessero comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

A fronte delle numerose segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC che non sono riusciti a far fronte alle richieste di nuovi indirizzi PEC concentrate negli ultimi giorni di novembre, il Ministero "ha suggerito" alle Camere di Commercio di ritenere come "corretto adempimento" (e quindi non sanzionabile) anche quello tardivo, almeno fino "all'inizio del nuovo anno", quindi entro il 31/12/2011.

AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI



Come ogni anno, anche il prossimo 31 dicembre 2011 i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi "meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all'aggiornamento e **sottoscrizione** del libro Inventari.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Pertanto, dovranno essere aggiornati e stampati:

- Registri Iva;
- Registro beni ammortizzabili (se tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, esso va aggiornato entro il termine per l'invio del modello Unico, ossia il 30/09/11);
- Libro Giornale e Libro inventari (per i soli soggetti in contabilità ordinaria);
- Ogni ulteriore registro rilevante ai fini tributari.

MODALITÀ DI NUMERAZIONE e IMPOSTA DI BOLLO

I suddetti libri devono essere numerati progressivamente per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità. Esempio per l'anno d'imposta 2010 la numerazione sarà: 2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc.

Per il **libro giornale** e per quello degli **inventari** è dovuta l'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca dovrà essere di 29,24 euro.

"SPESOMETRO": INVIO ELENCO ENTRO IL 2 GENNAIO 2011

(Art. 21 del D.L. n. 78/2010)



Come noto, l'articolo 21 de DL n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, ovvero a 3.600 euro, al lordo dell'imposta.

Si ricorda che, in generale, la comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni/acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute:

a) rilevanti ai fini IVA ossia:

- imponibili;
- non imponibili (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali) ex artt. 8 (escluso il comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72, DPR n. 633/72;
- esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
- poste in essere anche nei confronti di soggetti "privati", con esclusione delle importazioni, esportazioni, delle operazioni effettuate con soggetti aventi sede, domicilio / residenza in Paesi "black list" nonché delle operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (ad esempio, utenze elettriche, telefoniche, ecc.);

b) documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale;

c) i cui **corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a 3.000 euro** (al netto dell'IVA) ovvero a **3.600 euro** (al lordo dell'IVA applicata) per le operazioni **non soggette all'obbligo di fatturazione**.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

A tal fine va considerato che:

- A. se sono stipulati più **contratti tra loro collegati**, il limite va calcolato considerando l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti;
- B. per i **contratti di appalto, somministrazione, fornitura** ed altri contratti che prevedono la corresponsione di **corrispettivi periodici**, la comunicazione va effettuata se i corrispettivi complessivamente dovuti nell'anno sono di importo pari o superiore al predetto limite.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che:

- 4) le operazioni rilevanti sono quelle registrate, infatti, la comunicazione prevede l'indicazione, nel campo "data dell'operazione", della data di registrazione dell'operazione e, solo in assenza dell'obbligo di registrazione, della data di effettuazione dell'operazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972";
- 5) "Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc.), anche se conclusi verbalmente, la soglia dei 3.000 euro va verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente. Per le altre tipologie di contratto (compravendita, ecc), il superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione";
- 6) sono esenti dall'obbligo in esame "le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicitario cui sono assoggettati i predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell'Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973";

Entro il prossimo **2 gennaio 2012**, (poiché il 31/12 cade di sabato), con apposita comunicazione telematica, tutti i titolari di partita IVA (con l'esclusione dei soggetti minimi e degli enti pubblici) dovranno, quindi, trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco clienti e fornitori relativo al **periodo d'imposta 2010**.

In particolare, con specifico riferimento al **2010**, l'**adempimento è limitato alle operazioni**:

1. **soggette all'obbligo di fatturazione** (non devono essere pertanto comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale);
2. i cui corrispettivi sono **pari o superiori a € 25.000**.

Infine è bene rammentare che le **sanzioni** per la mancata o errata compilazione dell'Elenco Clienti e Fornitori vanno da un **minimo di Euro 258** ad un **massimo di Euro 2.065**.

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI



Con l'avvicinarsi delle festività natalizie nasce l'esigenza di comprendere la disciplina fiscale (redditi e Iva) degli omaggi al fine di porre in atto comportamenti corretti. Innanzitutto occorre tenere presente che la normativa si differenzia in base:

- alla provenienza dei beni oggetto dell'omaggio: possono essere beni acquistati appositamente a tal fine o trattarsi di beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- alla tipologia di destinatario dell'omaggio (cliente, fornitore o dipendente).

Di seguito viene proposta una sintesi della disciplina più ricorrente in materia di omaggi, ossia quella riferita ai beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva detraibile Cessione**: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario superiore € 25,82 ma inferiore o pari a € 50	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione**: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 (art. 108 co. 2 Tuir)	
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione**: Fuori campo art. 2 co. 2 n. 4) DPR n. 633/72
Da Professionisti a chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54, co. 5, DPR n. 917/86)	Acquisto: Iva detraibile Cessione**: Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 25,82 ma inferiore o pari a € 50		Acquisto: Iva indetraibile Cessione**: Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50		

**Al fine di vincere la presunzione di cessione, (ex art. 1 DPR n. 441/97), si rende opportuno predisporre il documento di trasporto (DDT) con causale "omaggio", oppure, in alternativa, annotare, in un apposito registro degli omaggi, la natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE D'INTENTO

(L. n. 311/2004 - art. 1, co. 381 - art. 7, co. 4/bis, D.Lgs. 18/12/97, n. 471)



Come noto, i soggetti che cedono beni o prestano servizi ad esportatori abituali, hanno l'obbligo di comunicare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute dai predetti esportatori, entro il giorno 16 del mese successivo.

Ricordiamo che **lo status di esportatore abituale** viene acquisito da quei soggetti che nell'anno solare precedente, ovvero nei 12 mesi precedenti, abbiano registrato **operazioni all'esportazione** ed assimilate (CEE, extranee, servizi internazionali) **per un ammontare superiore al 10% dell'intero volume d'affari**. Tali contribuenti, per poter effettuare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità fino a concorrenza del plafond disponibile, devono:

1. redigere apposita dichiarazione di intento in duplice copia numerata in ordine progressivo per ogni fornitore;
2. consegnare o inviare la dichiarazione d'intento compilata al fornitore prima dell'effettuazione del primo acquisto in sospensione d'imposta;
3. annotare, entro 15 giorni dall'emissione, la dichiarazione d'intento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39, comma 1, D.P.R. 633/72.

Il fornitore dell'esportatore abituale che riceve la dichiarazione d'intento ha l'obbligo di:

- α) numerare progressivamente** la dichiarazione ricevuta;
- β) annotare la dichiarazione d'intento**, entro 15 giorni dal ricevimento, in **apposito registro** (registro delle dichiarazioni d'intento ricevute), ovvero in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi;
- γ) emettere fattura di vendita**, per il periodo di validità della dichiarazione di intento, **indicando titolo e norma di non imponibilità** (pur non essendovi uno specifico obbligo, è consigliabile indicare in fattura anche gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta);
- δ) predisporre la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute ed inviarla on-line** direttamente o attraverso intermediari abilitati **all'Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della predetta dichiarazione.**

Per la verifica del corretto termine d'invio occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento.

Numerazione delle lettere d'intento

E' bene precisare che la numerazione delle lettere di intento ricevute e la loro trascrizione



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

nell'apposito registro costituiscono elementi di fondamentale importanza tanto che, oltre ad essere obbligatoriamente indicati nella comunicazione telematica, potrebbero dar luogo al verificarsi delle seguenti situazioni:

- lettera di intento emessa in dicembre 2010 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore nello stesso mese: il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2010 ed inviare telematicamente la comunicazione entro il 16 gennaio 2011;
- lettera di intento emessa in dicembre 2010 dall'esportatore abituale ma ricevuta dal fornitore il 4 gennaio 2011: in questo caso il fornitore dovrà seguire la nuova numerazione progressiva del 2011 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 febbraio 2011.

Revoca delle lettere d'intento e nuovo invio

Qualora l'esportatore provvede ad inviare al fornitore la revoca di una dichiarazione d'intento precedentemente inviata, quest'ultimo non sarà tenuto ad inoltrare tale comunicazione di revoca all'Amministrazione Finanziaria.

Mentre nel caso in cui l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un plafond maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.

INVENTARIO DI FINE ANNO



Come di consueto, in occasione della fine dell'anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2011.

A tal fine, il primo passo da compiere per la determinazione del valore è quello di raggruppare i beni in categorie omogenee:

- **per natura:** i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo;
- **per valore:** i beni devono avere identico contenuto economico.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

- **materie prime:** materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
- **materie sussidiarie:** materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;
- **materiali di consumo:** materiali usati indirettamente nella produzione;
- **merci:** beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
- **prodotti in corso di lavorazione:** beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica ben definita;
- **semilavorati:** beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

- **prodotti finiti:** beni pronti per la commercializzazione;
- **lavori in corso su ordinazione:** si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d'ordine.

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, del Codice Civile, le rimanenze devono essere valutate in base al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresi anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile al prodotto stesso, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, **una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all'Agenzia delle Entrate competente**. In ogni caso, **i criteri di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). L'assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.**

Nell'inventario deve essere riportata la consistenza delle rimanenze finali distinta per categorie omogenee per natura e per valore, il valore attribuito a ciascun gruppo nonché la relativa ubicazione (in presenza di sedi diverse). E' possibile non trascrivere nel Libro inventari l'elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo ma alla condizione di tenere a



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

disposizione dell'Amministrazione finanziaria le **distinte analitiche** che sono servite per la compilazione dell'inventario opportunamente datate e sottoscritte.

Quindi, tutte le imprese in indirizzo dovranno provvedere alla redazione di un **inventario di magazzino al 31/12/2011**, nel quale dovranno essere indicate in **apposita distinta analitica** tutte le giacenze.

Data l'importanza civilistica e fiscale dell'adempimento, l'inventario dovrà essere redatto con la **massima cura e precisione**. Da ultimo si ricorda che il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche

LEGGE DI STABILITA': IMPORTANTI MODIFICHE

(Legge n. 183 del 12/11/11)



MODIFICHE IN MATERIA DI COLLEGIO SINDACALE DI SPA E DI SRL

La legge Stabilità ha apportato alcune modifiche in materia di collegio sindacale. Per le srl e le spa è ora prevista la **nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale**.

S.R.L.: innanzitutto la nomina di un sindaco unico o di un revisore viene prevista ogni qualvolta la società sia, per legge, obbligata a nominare un collegio sindacale, ossia:

- per previsione statutaria;
- quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (Euro 120.000);
- quando vi è l'obbligo della redazione del bilancio consolidato;
- qualora la srl controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- quando per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis (ovvero totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).

Appurato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, la Srl dovrà quindi verificare se il suo statuto prevede la possibilità di nominare il Sindaco unico, di conseguenza:

- a) se manca la previsione statutaria, dovrà nominare il Collegio sindacale;
- b) se esiste la previsione statutaria, dovrà controllare il valore dei ricavi o del Patrimonio netto rispetto alla soglia di € 1 milione:
 - se entrambi i parametri sono sopra soglia, dovrà nominare il Collegio sindacale;
 - se anche uno solo dei parametri è sotto soglia, potrà nominare il sindaco unico.

S.P.A.: la legge di stabilità, modificando l'art. 2397 c.c., ha introdotto la previsione secondo la quale per le s.p.a. con **ricavi o patrimonio netto inferiore ad un milione di Euro**, lo **statuto può**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

prevedere che l'organo di controllo sia composto da un solo sindaco, iscritto all'albo dei revisori legali, e non da un collegio sindacale.

Ciò significa che nel caso in cui i ricavi o il Patrimonio netto non superano il valore di € 1 milione e lo statuto prevede la nomina del Sindaco unico, sarà possibile procedere alla nomina del singolo componente, qualora invece pur rimanendo i ricavi e il patrimonio netto sotto la soglia di 1 milione di euro, lo statuto non preveda la nomina del Sindaco unico, dovrà essere nominato il Collegio sindacale.

LA NUOVA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

La legge di Stabilità, prevede la possibilità a decorrere dal **1° gennaio 2012 di istituire società di professionisti**. In particolare possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Viene altresì previsto che:

- la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti;
- la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti e i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta;
- **entro sei mesi dovrà essere emanato un regolamento esecutivo** per gli aspetti attuativi ed operativi della disciplina.

NUOVI LIMITE PER LA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

Sempre la legge di stabilità prevede infine che **i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA siano i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata**.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Si ricorda che l'accesso al regime semplificato è rivolto alle società di persone e alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali i cui ricavi relativi nell'anno precedente:

- non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
- ovvero di 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2012**, i soggetti passivi IVA che non supereranno le suddette nuove soglie, potranno procedere a liquidare l'imposta sul valore aggiunto con periodicità trimestrale, in luogo di quella ordinaria (mensile).

DECRETO "SALVA ITALIA" – Principali novità

(D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato sulla G.U. 6.12.2011, n. 284)



E' stato recentemente pubblicato il c.d. decreto "salva Italia" concernente disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Di seguito si dà conto delle principali novità di natura fiscale. Si segnala che il testo del decreto legge non è definitivo, in quanto in sede di conversione in legge saranno apportate delle modifiche. Il provvedimento definitivo sarà illustrato nelle prossime circolari.

<p>USO del CONTANTE art. 12</p>	<p>A decorrere dal 6.12.2011, <u>il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a 1.000 euro.</u></p> <p>Gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 1.000 entro il 31.12.2011.</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare "in via ordinaria" i pagamenti su un c/c bancario o postale del creditore, ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari. Inoltre tutti gli emolumenti erogati dalla P.A. e a chiunque destinati devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore a 500 euro.</p>
<p>AIUTO alla CRESCITA ECONOMICA (ACE)</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, le società di capitali, (e le stabili organizzazioni), potranno dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio.</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

art. 1	<p>Tale rendimento è, sostanzialmente, una deduzione pari all'importo risultante dall'applicazione, all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, di un'aliquota percentuale individuata con apposito provvedimento. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.</p> <p>In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, (2011-2013), l'aliquota è fissata al 3 per cento.</p> <p>Per il primo anno di applicazione della disposizione, il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.</p> <p>Ai fini dell'incremento di patrimonio, rilevano:</p> <ol style="list-style-type: none">come variazioni in aumento, i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;come variazioni in diminuzione: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende. <p>La norma si applica anche al reddito di impresa di persone fisiche, snc, sas e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che verranno stabilite da un apposito decreto ministeriale.</p>
AGEVOLAZIONI sul COSTO del LAVORO art. 2	<p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, è deducibile dal reddito d'impresa, secondo il criterio di cassa, un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile del costo per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni attualmente spettanti a norma della legge IRAP (art. 11 D.Lgs. n. 446/97)</p>
IRAP - AGEVOLAZIONI per le ASSUNZIONI art. 2	<p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, (dal 2012), la deduzione Irap spettante per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (c.d. cuneo fiscale ex art. 11, co. 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97) è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none">- da 4.600 a 10.600 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni;- da 9.200 a 15.200 euro, per il medesimo personale, (donne o under 35), se impiegato nel Mezzogiorno.
FONDO di GARANZIA PMI - art. 3	<p>La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle Piccole e medie imprese (di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della Finanziaria 1997) è aumentata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.</p>
DETRAZIONE 36% E 55%	<p>Viene introdotto il nuovo art. 16-bis del Tuir, che, dal 1.1.2012, riconosce "a regime" la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

art. 4	<p>Sono comprese nell'agevolazione anche altre tipologie di intervento: le attività necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza); la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; la realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità; l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo alle fonti rinnovabili; l'adozione di misure antisismiche; la bonifica dall'amianto; l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</p> <p>Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio professionale o commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.</p> <p>Viene inoltre previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico (di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006) è applicabile anche per le spese sostenute fino al 31.12.2012;- per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall'1.1.2013 è applicabile la detrazione del 36%. <p>Ciò porta a ritenere che la detrazione IRPEF / IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è prorogata fino al 31.12.2012 mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno "ricompresi" tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.</p> <p>È infine confermata l'applicazione delle modalità operative atte alla fruizione del beneficio, nonché della ritenuta nella misura del 4%, che deve essere operata dalla banca/posta all'atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.</p>
ISEE - REVISIONE art. 5	<p>È prevista l'emanazione di un decreto che riveda le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), anche ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali, tariffarie ed assistenziali, con effetto dal 1° gennaio 2013.</p>
PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI INDIVIDUALI - semplificazioni art. 10	<p>Dal 1° gennaio 2013 è prevista l'applicazione - dietro opzione (da esercitarsi in dichiarazione dei redditi) - di una serie di agevolazioni (semplificazione degli adempimenti amministrativi, assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria, accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva, riduzione dei termini di accertamento) nei confronti di professionisti, artisti ed imprenditori individuali (nonché di enti di cui all'art. 5 del Tuir) in presenza di determinate condizioni. In particolare, il contribuente deve:</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

	<ul style="list-style-type: none">- inviare in via telematica al Fisco i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura,- nonché istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività professionale o di impresa. Seguirà un provvedimento attuativo.
NOVITA' IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE art. 10	<p>Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) assolvono regolarmente gli obblighi relativi agli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;2) risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;3) risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore; <p>sono riconosciuti i seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none">• preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;• riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;• determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato. <p>I contribuenti soggetti agli studi di settore che:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate saranno oggetto di specifici controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza;➤ risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale/d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori.
ACCERTAMENTO art. 11	<p>Falsità di atti e documenti</p> <p>Nei confronti di chi di fronte a richieste del Fisco esibisce o trasmette atti o documenti falsi (anche se parzialmente) o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.</p> <p>Obblighi a carico degli operatori finanziari</p> <p>Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari (banche, poste, ecc..) dovranno comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti di cui all'art. 7, co. 6, del DPR n. 605/73 (ad esempio conto corrente).</p> <p>Obblighi a carico dell'Inps</p> <p>L'Inps deve fornire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi ai destinatari di prestazioni socio-assistenziali.</p>
NUOVA IMU art. 13	<p>L'imposta municipale propria si applicherà in via sperimentale a decorrere dal 2012 e, a regime, dal 2015. Il presupposto dell'IMU è il possesso, ex art. 2, D.Lgs. n. 504/92, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Viene estesa l'applicazione dell'IMU anche all'abitazione principale e sue pertinenze.</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

	<p>La base imponibile IMU è calcolata applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i terreni agricoli, uno specifico moltiplicatore (120) all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto; • per i fabbricati, i seguenti moltiplicatori all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%: <table border="1" data-bbox="448 750 885 920"> <thead> <tr> <th>Categ. catastale</th> <th>Moltiplicatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A (tranne A10)</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>C/2 - C/6 - C/7</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>C/3 - C/4 - C/5</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="922 750 1364 920"> <thead> <tr> <th>Categ. catastale</th> <th>Moltiplicatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A/10</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>C/1</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>È prevista un'aliquota IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti IRES, locati; - ridotta: <ul style="list-style-type: none"> • nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%; • nella misura dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%. <p>È prevista una specifica detrazione per l'IMU riferita all'abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari a 200 euro rapportata "al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione". Viene altresì precisato che in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell'immobile ad abitazione principale.</p>	Categ. catastale	Moltiplicatore	A (tranne A10)	160	C/2 - C/6 - C/7	160	B	140	C/3 - C/4 - C/5	140	Categ. catastale	Moltiplicatore	A/10	80	D	60	C/1	55		
Categ. catastale	Moltiplicatore																				
A (tranne A10)	160																				
C/2 - C/6 - C/7	160																				
B	140																				
C/3 - C/4 - C/5	140																				
Categ. catastale	Moltiplicatore																				
A/10	80																				
D	60																				
C/1	55																				
<p>TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI e sui SERVIZI art. 14</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto, sulla base di apposita tariffa, da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>																				
<p>ACCISE sui CARBURANTI art. 15</p>	<p>Vengono modificate le aliquote di accisa relative a benzina e gasolio utilizzato come carburante, con effetto immediato.</p>																				
<p>AUTO di LUSO, IMBARCAZIONI - TASSAZIONE</p>	<p>A decorre dal 2012, il c.d. "super bollo" è dovuto per le autovetture/autoveicoli di potenza superiore a 185 kW nella misura di 20 euro per ciascun kW eccedente i 185. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali,</p>																				



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

art. 16	<p>navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, con un minimo di 5 euro ad un massimo di 703 euro a seconda della lunghezza dello scafo. Sono tenuti al pagamento della tassa di stazionamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.</p> <p>È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile.</p>						
CANONE RAI - DICHIARAZIONE dei REDDITI art. 17	Le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione. Seguirà un provvedimento attuativo.						
ALIQUTA IVA art. 18	<p>Il comma 1-ter dell'art. 40, DL n. 98/2011, che disponeva la riduzione dei regimi "di favore fiscale" nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito, qualora entro il 30.9.2012 non fosse adottata la c.d. "Riforma fiscale" è stato sostituito con la previsione dell'aumento dell'aliquota IVA:</p> <table border="1"><tr><td>dal 10% al 12%</td><td rowspan="3">a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013</td></tr><tr><td>dal 21% al 23%</td></tr><tr><td>dal 12% al 12,50%</td></tr><tr><td>dal 23% al 23,50%</td><td>a decorrere dall'1.1.2014</td></tr></table> <p>Per il solo periodo 2013/2014, il suddetto incremento è subordinato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale.</p>	dal 10% al 12%	a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013	dal 21% al 23%	dal 12% al 12,50%	dal 23% al 23,50%	a decorrere dall'1.1.2014
dal 10% al 12%	a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013						
dal 21% al 23%							
dal 12% al 12,50%							
dal 23% al 23,50%	a decorrere dall'1.1.2014						
STRUMENTI FINANZIARI - IMPOSTA di BOLLO art. 19	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene modificata la disciplina dell'imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari, in particolare le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso sono assoggettate all'imposta di bollo nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none">• 0,1% annuo per il 2012;• 0.15% a decorrere dal 2013. <p>Viene inoltre previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso						



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

	<p>inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato;</p> <p>- per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00.</p>
IMPOSTA STRAORDINARIA ATTIVITA' SCUDATE art. 19	<p>Si applica un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento sugli importi "scudati", cioè sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 e degli articoli 12 e 15 del D.L. n. 350/2001.</p> <p>Gli intermediari di cui all'art. 11, co. 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattenere l'imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente; • versare l'imposta in 2 rate di pari importo entro il 16.2.2012 e il 16.2.2013; • segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto ovvero per non aver ricevuto la relativa provvista. <p>L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le relative disposizioni di attuazione.</p>

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2011

(Istat, Comunicato, 16/11/11)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **ottobre 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 103,6. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+3,2%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di ottobre 2011 è pari 3,332442.

Mese	TABELLA VARIAZIONI 2011		COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2011		
	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo		Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
	Dell'anno precedente	Di due anni precedenti			
GENNAIO	2,2	3,5	101,2	0,421749	1,00421749
FEBBRAIO	2,3	3,6	101,5	0,769960	1,00769960
MARZO	2,5	4,0	101,9	1,192576	1,01192576
APRILE	2,6	4,3	102,4	1,689595	1,01689595
MAGGIO	2,6	4,2	102,5	1,888999	1,01888999
GIUGNO	2,7	4,1	102,6	2,088403	1,02088403
LUGLIO	2,7	4,4	102,9	2,436615	1,02436615
AGOSTO	2,8	4,3	103,2	2,784827	1,02784827



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

SETTEMBRE	3,0	4,6	103,2	2,909827	1,02909827
OTTOBRE	3,2	5,0	103,6	3,332442	1,03332442

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 13/12/2011

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.